

REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI
SERVIZI SCOLASTICI



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Base legale

1. Il presente Regolamento (in seguito detto “Regolamento”), trova il suo fondamento nella Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e relativo Regolamento del 3 luglio 1996.
2. Le disposizioni della Legge organica comunale e relativo Regolamento di applicazione, nonché quelle del Regolamento comunale, ne disciplinano l’adozione e l’entrata in vigore.

Art. 2


Oggetto

1. Il Regolamento disciplina l’organizzazione dei servizi attualmente offerti o che potrebbero essere creati in futuro nell’ambito delle attività dell’Istituto scolastico comunale (in seguito detto “Istituto”).
2. Esso fissa inoltre il principio, l’estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da tali servizi.
3. Sono contemplati, in particolare, i seguenti servizi:
 - a) la refezione scolastica
 - b) la scuola fuori sede
 - c) il trasporto scolastico
 - d) il doposcuola

Art. 3

Campo d’applicazione

1. Il Regolamento si applica nel territorio giurisdizionale del Comune di Riva San Vitale; esso disciplina pure i servizi offerti, nell’ambito dell’Istituto, fuori dal Comune.
2. Sono soggetti al presente Regolamento, in particolare, tutti gli allievi e rispettive famiglie, i docenti della Scuola dell’infanzia e della Scuola elementare dell’Istituto, il personale impegnato nei vari servizi, le Autorità comunali e l’Amministrazione.
3. L’applicazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana, al riguardo, decisioni o specifiche ordinanze.



TITOLO II – SERVIZI

A. Refezione scolastica

Art. 4

Principio

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia.
2. L'Esecutivo può creare, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la scuola elementare.

Art. 5

Frequenza

1. Nell'ambito della Scuola dell'infanzia, la frequenza giornaliera degli allievi iscritti al servizio di refezione è, di regola, obbligatoria ed è valida per l'intero anno scolastico.
2. La frequenza giornaliera della mensa della Scuola elementare è, per principio, obbligatoria per gli allievi iscritti a tale servizio.
3. La possibilità di frequenza è garantita limitatamente al numero di posti disponibili.
4. Eventuali dispense, parziali o totali, nei casi contemplati ai punti 1 e 2 del presente articolo sono accordate, per comprovati motivi, dalla Direzione dell'Istituto (in seguito detta "Direzione") su richiesta scritta e motivata dei genitori. L'Ordinanza municipale specificherà detti motivi (ad esempio: intolleranza alimentare, assenza per malattia comprovata, ecc.) e potrà prevedere delle differenziazioni in considerazione della situazione specifica dei singoli allievi.

Art. 6


Sorveglianza

1. La sorveglianza è garantita, nella scuola dell'infanzia, dal docente titolare coadiuvato dal personale di cucina.
2. Nella scuola elementare, il Municipio potrà affidare tale compito sia ai docenti, sia al personale di cucina o ad altro personale idoneo.

Art. 7

Requisiti del personale e vigilanza

1. Il personale addetto alla refezione deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) buone attitudini professionali, educative e relazionali;
 - b) buone condizioni di salute accertate periodicamente;
 - c) disponibilità a seguire corsi d'aggiornamento.
2. La Direzione vigila sul personale addetto e segnala al Municipio, per il tramite del Segretario comunale, eventuali carenze; medesima facoltà compete all'Ispettore scolastico.
3. La vigilanza sul servizio in quanto tale spetta alla Direzione, riservate le disposizioni del diritto di rango superiore.



Art. 8


Finanziamento e determinazione della partecipazione richiesta alle famiglie

1. La copertura delle spese del servizio di refezione scolastica è garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate. Viene pure richiesto un contributo, corrispondente alla quota a carico del Comune di Riva San Vitale così come stabilita dal presente regolamento, ad eventuali Comuni con i quali vige un accordo o una convenzione in materia di frequenza di allievi ivi domiciliati.
2. La quota di partecipazione richiesta deve corrispondere ad una copertura dei costi di al massimo il 75%. Sia che il servizio sia gestito in proprio dal Comune, sia che lo stesso venga appaltato a terzi, saranno computati quali costi quelli relativi al personale addetto al servizio, quelli concernenti le derrate alimentari e l'eventuale trasporto; nel caso in cui il Comune dovesse affittare degli spazi a tal fine, verranno incluse anche le relative spese.
3. La partecipazione richiesta per singolo pasto per la Scuola dell'infanzia corrisponde ad un importo compreso tra Fr. 4.- e Fr. 7.00; mentre per la Scuola elementare, l'importo può variare tra Fr. 6.- e Fr. 10.-.
4. Le partecipazioni e le modalità di prelievo sono fissate dal Municipio, nel rispetto del principio di equivalenza, mediante specifica ordinanza.

Art. 9

Conteggio, riscossione, riduzioni ed agevolazioni

1. I conteggi giornalieri e nominativi dei pasti consumati sono garantiti, per ogni sezione, dai rispettivi docenti titolari o dagli incaricati della sorveglianza.
2. Durante il periodo di ambientamento nella Scuola dell'infanzia (bambini di tre anni in particolare), nell'intento di favorire la presa di contatto da parte dell'allievo con la nuova realtà, la frequenza al servizio è concordata fra la famiglia e il docente.
3. La fatturazione avviene con scadenza mensile, in base ai pasti effettivamente consumati; la cifra deducibile, per ogni giorno d'assenza riconosciuto, corrisponde all'importo stabilito per singolo pasto.
4. Alle famiglie con più figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio di refezione della scuola dell'infanzia e/o di quello della scuola elementare, sarà praticata una riduzione del 25% sulla tassa inferiore, a partire dal secondo figlio.



B. Scuola fuori sede

Art. 10

Definizione e principio

1. La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.
2. Il Municipio può istituire per le sezioni di terza, quarta e quinta elementare dei periodi di scuola da svolgersi fuori sede, in luoghi concordati tra l'Istituto scolastico e il Municipio, della durata di regola di una settimana ciascuno.
3. Responsabile dell'organizzazione e della tenuta dei periodi di scuola fuori sede è la Direzione.

Art. 11

Frequenza

1. La scuola fuori sede è parte integrante dell'attività didattica ed educativa; la partecipazione degli allievi è quindi obbligatoria.
2. Dispense dalla frequenza possono essere concesse dalla Direzione per comprovate ragioni mediche, psicologiche o di famiglia: in tal caso, se ciò è possibile, l'allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, inserito in un'altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.

Art. 12


Personale ausiliario e coperture assicurative

1. Durante la scuola fuori sede, al docente titolare è assicurata la collaborazione di una persona idonea, la quale lo coadiuverà nelle attività da svolgere, comprese quelle di sorveglianza delle classi.
2. Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile; la Direzione è tenuta ad accertare il rispetto della presente disposizione.

Art. 13

Finanziamento

1. La copertura delle spese relative alla scuola fuori sede è garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate. Viene pure richiesto un contributo, corrispondente alla quota a carico del Comune di Riva San Vitale così come stabilita dal presente regolamento, ad eventuali Comuni con i quali viene siglato un accordo o una convenzione in materia di frequenza di allievi ivi domiciliati.
2. La quota di partecipazione richiesta deve corrispondere ad una copertura dei costi di al massimo il 75%. A dipendenza del tipo di stabile locato allo scopo, potranno essere computate, singolarmente o cumulativamente: le spese relative al personale addetto al servizio, quelle concernenti le derrate alimentari, rispettivamente il trasporto e l'alloggio.
3. La partecipazione richiesta per un singolo periodo di scuola fuori sede corrisponde ad un importo compreso tra Fr. 70.- e Fr. 100.-;
4. Le partecipazioni e le modalità di prelievo sono fissate dal Municipio, nel rispetto del principio di equivalenza, mediante specifica ordinanza.



Art. 14

Conteggio e riscossione della partecipazione

1. La fatturazione avverrà anticipatamente.
2. La lista degli allievi partecipanti dovrà essere fornita alla Direzione dai rispettivi docenti titolari al termine del periodo di scuola fuori sede.
3. Saranno riconosciute delle deduzioni giustificate in base ai criteri posti all'articolo 11 del presente Regolamento; le stesse saranno conteggiate in misura proporzionale alla mancata presenza, ritenuto un minimo di due giorni di assenza.

C. Trasporto scolastico

Art. 15

Principio

Il Municipio può istituire un servizio di trasporto scolastico, di regola lungo il percorso casa-scuola, di principio attivo all'inizio e al termine delle lezioni. Tale attività può essere assunta in collaborazione con terzi.

Art. 16

Frequenza

Il servizio di trasporto scolastico è obbligatorio per gli allievi che vi si iscrivono. L'iscrizione è valida per l'intero anno scolastico.

Art. 17


Sicurezza e vigilanza

1. Il Municipio provvede affinché siano salvaguardate le norme di sicurezza; in particolare, deve essere garantita l'idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.
2. La vigilanza sul servizio compete alla Direzione dell'Istituto.
3. Gli allievi della scuola dell'infanzia devono essere sorvegliati, una volta sul veicolo, da un adulto che non sia il conducente. La medesima condizione è posta per gli allievi della Scuola elementare durante le uscite didattiche.

Art. 18

Finanziamento

1. La copertura delle spese relative al trasporto scolastico è garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
2. La quota di partecipazione richiesta alle famiglie deve corrispondere ad una copertura dei costi variabile tra il 40% e il 60%. A dipendenza del tipo di organizzazione del servizio, potranno essere computate, singolarmente o cumulativamente: le spese relative al personale addetto al servizio, quelle concernenti il mezzo di trasporto e il carburante utilizzato e le spese assicurative.



3. La partecipazione individuale è fissata nel rispetto dei minimi e dei massimi corrispondenti alle percentuali figuranti al punto 2 del presente articolo.
4. Le partecipazioni e le modalità di prelievo sono fissate dal Municipio, nel rispetto del principio di equivalenza, mediante specifica ordinanza.

Art. 19

Conteggio e riscossione della partecipazione

1. La fatturazione avverrà con scadenza mensile, indipendentemente dalle presenze effettive.
2. Alle famiglie con più figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio di trasporto scolastico, sarà praticata una riduzione del 25 % della tassa, a partire dal secondo figlio.

D. Doposcuola

Art. 20

Principio

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio doposcuola, di principio attivo al termine delle lezioni del pomeriggio, il mercoledì pomeriggio o il sabato.
2. Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico, diretto agli allievi di Scuola elementare.
3. Il servizio di doposcuola è riservato agli allievi dell'Istituto scolastico comunale.

Art. 21


Frequenza

Il servizio doposcuola è obbligatorio per gli allievi che vi si iscrivono. L'iscrizione è valida per l'intera durata dei corsi a cui l'allievo aveva deciso di partecipare.

Art. 22

Personale impiegato e vigilanza

1. Le modalità di assunzione e di retribuzione degli animatori competono al Municipio; è necessaria in ogni caso la presentazione di un certificato di buona salute.
2. Gli animatori del doposcuola devono essere persone idonee a intrattenere rapporti educativi con gli allievi e competenti nei campi di attività loro attribuiti.
3. L'organizzazione e la vigilanza sul servizio di doposcuola competono alla Direzione dell'Istituto scolastico.
4. Il programma di attività, corredato di indicazioni concernenti gli orari, l'ubicazione degli spazi e il personale di animazione, è inviato annualmente all' Ispettore.



Art. 23

Finanziamento

1. La copertura delle spese relative al doposcuola è garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate. Viene pure richiesto un contributo, corrispondente alla quota a carico del Comune di Riva San Vitale così come stabilita dal presente regolamento, ad eventuali Comuni con i quali viene siglato un accordo o una convenzione in materia di frequenza di allievi ivi domiciliati.
2. La quota di partecipazione richiesta alle famiglie deve corrispondere ad una copertura dei costi variabile tra il 60% e il 75% delle spese effettive generate dal servizio stesso. Saranno computati quali costi unicamente quelli relativi al personale addetto al servizio e quelli concernenti il materiale utilizzato.
3. La partecipazione individuale è fissata nel rispetto dei minimi e dei massimi corrispondenti alle percentuali figuranti al punto 2 del presente articolo.
4. Le partecipazioni e le modalità di prelievo sono fissate dal Municipio, nel rispetto del principio di equivalenza, mediante specifica ordinanza.

Art. 24

Conteggio e riscossione della partecipazione

1. La fatturazione avverrà anticipatamente.
2. Non saranno per principio riconosciute deduzioni, se non in caso di malattia comprovata da certificato medico.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 25


Contestazioni e interpretazione

1. Le contestazioni inerenti la materia contemplata dal presente Regolamento, come pure l'interpretazione dello stesso, competono al Municipio.
2. Contro il contenuto delle fatture inerenti i servizi offerti, è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione. Contro le decisioni del Municipio a seguito di reclamo, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.
3. Contro le decisioni adottate dal Municipio non contemplate al punto 2. del presente articolo, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
4. L'intimazione avviene mediante invio semplice.

Art. 26

Diritto transitorio

Entrato in vigore il presente Regolamento, in attesa che siano applicabili le disposizioni della relativa ordinanza municipale, fanno stato, in materia di partecipazioni richieste, gli importi minimi previsti dal Regolamento stesso.



Art 27

- Entrata in vigore**
1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.
 2. Una copia del Regolamento verrà consegnata ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 28

- Abrogazione e diritto sussidiario**
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente in vigore.
 2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Adottato nella seduta straordinaria del Consiglio comunale del 18 settembre 2006.


PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:


Agata Galfetti



Il Segretario:


Giuseppe Zariatti

Approvato dalla Sezione degli enti locali, su delega del Consiglio di Stato, mediante decisione del 3 novembre 2006.